

# Comune di Santa Giuletta

(Provincia di Pavia)

Verbale n. 04 del 13/03/2018

Parere del Revisore dei Conti in merito alla deliberazione:

***“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2017”***

Il sottoscritto Dott. Luigi Reale, in qualità di Revisore Legale del Comune di Santa Giuletta

Visto:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *“Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

- l'articolo 3, comma 4 del citato d.Lgs. n.118/2011 il quale stabilisce:

*“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni e' effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non e' effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui e'effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*

Richiamato inoltre:

- il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:
  - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
  - l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
  - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti.

Dato atto:

- che in base al principio applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:
  - a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
  - b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
  - c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito;
  - d) i debiti insussistenti o prescritti;
  - e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
  - f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla re imputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;
- che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta Comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla re imputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

Considerato:

- che la re imputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:
  - a) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti cui le spese devono essere imputate;
  - b) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale re imputazione di entrate e spese correlate;

Tenuto conto che:

- ad eccezione dell'atto di riaccertamento ordinario di competenza della Giunta Comunale, che deve essere unico, è ammesso solo il riaccertamento parziale "anticipato" da parte del responsabile del servizio finanziario al solo fine di consentire una corretta re imputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del rendiconto, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione;
- il responsabile finanziario non ha provveduto all'effettuazione di alcuna re imputazione parziale "anticipata" che debba essere percepita nel presente provvedimento;

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi contenute negli allegati:

- “A” relative ai residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza da riportare al termine dell’esercizio 2017, che costituisce parte integrante del provvedimento in esame;
- “B” relative agli accertamenti ed impegni in conto residui eliminati o re imputati, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- “C” la variazione al bilancio dell’esercizio 2017 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto), funzionale all’incremento o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni re imputati, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato:

- che l’ente con atto del Consiglio Comunale n.11 del 26/02/2018 ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2018/2020;

Visto:

- il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, e ss.mm.ii., rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147/bis, comma 1 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
- il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., rilasciato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147/bis, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
- il D.Lgs. del 18 Agosto 2000 n.267;
- il D.Lgs. del 23 Giugno 2011 n.118;
- la Legge n.208 del 28 Dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016)
- lo statuto comunale

Dato atto:

- che i residui attivi e passivi cancellati, e mantenuti alla data del 31 dicembre 2017, risultanti dall’operazione di riaccertamento ordinario sono:

Allegato	ELENCO	IMPORTO
A	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2017 gestione residui e competenza	€ 706.199,98
A1	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2017 gestione residui e competenza	€ 451.574,16
B	Residui attivi cancellati definitivamente	€ 16.143,53
B1	Residui passivi cancellati definitivamente	€ 4.054,60

Preso atto:

- che viene incrementato il Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la re imputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata dell’esercizio 2018 come da allegato “C”, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento in esame;

- che a seguito di tale variazione sarà necessario procedere a variazione del Bilancio di Previsione 2018/2020;
- che l'operazione di riaccertamento dei residui confluirà nel rendiconto di Gestione dell'esercizio 2017

Si ritiene che le variazioni debbano ritenersi congrue, coerenti ed attendibili;

**SI ESPRIME**

pertanto **parere favorevole** alle risultanze di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l'esercizio 2017 e all'incremento del Fondo pluriennale vincolato.

Dalmine, 13 marzo 2018

Firmato digitalmente

Dott. Luigi Reale